



OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER I BENEFICIARI DEL PROGRAMMA

Tutti i beneficiari del Programma che intendano mettere in campo attività e strumenti volti a promuovere una qualsiasi iniziativa co-finanziata da Fondi Comunitari sono tenuti a rispettare alcuni obblighi base in tema di informazione e pubblicità.

Il **Regolamento CE 1828/2006** stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Agli **Articoli 8 e 9**, il suddetto Regolamento specifica quali misure i beneficiari devono obbligatoriamente attivare per valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi Comunitari.

Relativamente alle modalità di uso (obbligatorio) dell'emblema UE, si veda il manuale **“Emblem Rules”**.

REG (CE) 1828/2006

Articolo 8

Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico

1. Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi.
2. Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un'operazione che rispetta le seguenti condizioni:
 - a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 euro;
 - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

La targa indica il tipo e la denominazione dell'operazione, oltre alle informazioni di cui all'articolo. Tali informazioni costituiscono almeno il 25% della targa.

3. Durante l'attuazione dell'operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni conforme alle seguenti condizioni:
 - a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 euro;
 - b) l'operazione consiste nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

Le informazioni di cui all'articolo 9 occupano almeno il 25% del cartello. Quando l'operazione è completata il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui al paragrafo 2.

4. Se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall'FSE o, se del caso, se un'operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.

Il beneficiario informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall'FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione.

In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dall'FSE o, se del caso, dal FESR o dal Fondo di coesione.

Articolo 9

Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue:

- a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I, e un riferimento all'Unione europea;
- b) l'indicazione del Fondo pertinente:
 - i. per il FESR: "Fondo europeo di sviluppo regionale";
 - ii. per il Fondo di coesione: "Fondo di coesione";
 - iii. per l'FSE: "Fondo sociale europeo";
- c) una frase, scelta dall'autorità di gestione, che evidensi il valore aggiunto dell'intervento comunitario, preferibilmente: "Investiamo nel vostro futuro".

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte le lettere b) e c) non si applicano.